



Relazione per l'Assemblea ordinaria del 14 dicembre 2018

Nomina di un Consigliere per l'integrazione del Consiglio di Sorveglianza. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Soci,

come comunicato in data 11 ottobre 2018, il dott. Lorenzo Renato Guerini ha rassegnato in pari data le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Sorveglianza di UBI Banca S.p.A..

Al riguardo si rammenta che, ai sensi dell'art. art. 36, comma 1 dello Statuto sociale, il Consiglio di Sorveglianza deve essere composto da 15 membri. Siete pertanto inviati a procedere alla reintegrazione del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca S.p.A., nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

Si ricorda che il Consigliere di Sorveglianza che ha rassegnato le dimissioni era stato nominato dall'Assemblea del 2 aprile 2016 a maggioranza relativa, non essendo stato possibile nominarlo con il meccanismo del voto di lista e pertanto non troverà applicazione il meccanismo di sostituzione di cui agli artt. 37.17, prima parte, e 37.19 dello Statuto che disciplinano il caso in cui venga meno un Consigliere eletto in una lista. La nomina del Consigliere avverrà quindi con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista, come previsto dallo Statuto medesimo e dal D. Lgs. n. 58/98 e successive modifiche.

Al fine comunque di permettere una opportuna, trasparente e adeguata valutazione dei candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza da parte degli azionisti della Società, nonché per agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari, si raccomanda ai Soci di presentare le proposte di candidatura almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea e quindi entro il 23 novembre 2018, con le modalità previste nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, disponibile sul sito internet di UBI Banca (www.ubibanca.it – *Sezione Soci - Assemblea e comunicazione ai Soci - Assemblea dei Soci dicembre 2018*).

Le candidature pervenute nei termini e con le modalità sopra riportati saranno messe a disposizione del pubblico almeno 15 giorni prima dell'Assemblea, presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio denominato "1info" (www.1info.it), nonché pubblicate sul sito internet di UBI Banca (www.ubibanca.it – *Sezione Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea dei Soci dicembre 2018*).

In ogni caso, è fatta salva la possibilità di presentare candidature sino al giorno della riunione assembleare.

Le candidature, comunque, in ogni tempo inoltrate, dovranno essere corredate da:

- documentazione idonea a comprovare la qualità di socio del presentatore;
- una dichiarazione del medesimo candidato attestante la propria accettazione alla carica unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa legale, regolamentare e statutaria vigente per la carica; si invita a tener conto in tale dichiarazione delle situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 36 del D.L. 201/2011, convertito con legge n. 2014/2011 (c.d. divieto di Interlocking). La candidatura dovrà essere corredata da un curriculum vitae, contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali e l'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'art. 2400, comma 4, cod. civ., con l'impegno di un eventuale aggiornamento alla data dell'Assemblea.

Sempre al fine di agevolare le operazioni di presentazione delle candidature, sono disponibili sul sito internet di UBI Banca "www.ubibanca.it – Sezione Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea dei Soci dicembre 2018”:

- fac-simile della lettera di accompagnamento della candidatura contenente l'elencazione della documentazione di cui la stessa dovrà essere corredata;
- fac-simile di dichiarazione del candidato contenente l'accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti per l'assunzione della carica richiesti dalla disciplina legale e regolamentare, avendo altresì riguardo ai requisiti previsti dall'art. 36 dello Statuto.

In particolare si ricorda che ai sensi dell'art. 36, comma 4, dello Statuto sociale, i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza non devono aver ancora compiuto i 75 anni di età all'atto della nomina e devono aver maturato un'esperienza complessiva - attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero - di almeno un triennio quale presidente o almeno di un quinquennio di attività di:

- amministrazione e/o supervisione strategica
- direzione

o

- controllo

in

- banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione;
- autorità pubbliche indipendenti;
- imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi;
- società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero.

Possono essere eletti anche candidati che non abbiano maturato tale esperienza professionale purché:

- siano o siano stati professori universitari di ruolo da o per almeno un quinquennio in materie giuridiche o economiche o scienze matematiche /statistiche /ingegneria gestionale;
- siano o siano stati iscritti da almeno un decennio nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati.

Fermo quanto sopra e tenuto conto che il Consigliere dimissionario era iscritto al Registro dei Revisori Legali, al fine di rispettare il disposto dell'art. 36.7 dello statuto, si rammenta che i candidati dovranno essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Inoltre, la composizione del Consiglio di Sorveglianza deve assicurare, in ossequio a quanto disposto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge e almeno la maggioranza dei membri del Consiglio di Sorveglianza non deve aver ricoperto la carica di Consigliere di Sorveglianza e/o di consigliere di gestione della Società continuativamente per i tre precedenti mandati (art. 36, comma 8, dello Statuto sociale).

Ai sensi dell'art. 36, comma 9, dello Statuto sociale, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni inderogabili di legge, regolamentari o delle Autorità di Vigilanza, non possono rivestire la carica di Consigliere di Sorveglianza coloro che già ricoprono incarichi di sindaco effettivo o membro di altri organi di controllo in più di cinque società quotate e/o loro controllanti o controllate.

Ai sensi della normativa regolamentare di Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, si deve inoltre tenere conto di quanto indicato nel documento del Consiglio di Sorveglianza sulla propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, nel quale è individuato e motivato il profilo teorico, ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di indipendenza, ritenuto opportuno al fine dell'efficace svolgimento del ruolo e dei compiti attribuiti a tale Organo. Il documento è messo a disposizione nel sito internet "www.ubibanca.it – Sezione Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea dei Soci dicembre 2018".

Nell'individuazione dei candidati si invita a tener conto anche di quanto previsto nei documenti e/o linee guida dell'European Banking Authority ("EBA"), dell'European Securities and Markets Authority ("ESMA") e della Banca Centrale Europea ("BCE"), disponibili sui siti internet di dette Autorità e in particolare:

- "*Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità*" e pubblicato dalla BCE nel maggio 2018;
- Orientamenti congiunti dell'ESMA e dall'EBA del marzo 2018 sulla *valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave*.

Il componente del Consiglio di Sorveglianza chiamato a sostituire quello mancante durerà in carica

sino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Sorveglianza e cioè sino all'Assemblea dei Soci che si terrà, ai sensi dell'art. 2364-bis cod. civ., dopo la chiusura dell'esercizio sociale 2018.

Al Consigliere nominato spetterà, *pro rata temporis*, il compenso per la carica determinato dall'Assemblea del 2 aprile 2016, nonché il compenso stabilito dal Consiglio di Sorveglianza per l'eventuale partecipazione ai Comitati endoconsiliari in cui dovesse essere eventualmente nominato.

* * *

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo a deliberare la nomina di un Consigliere per l'integrazione del Consiglio di Sorveglianza; il Consigliere di Sorveglianza eletto resterà in carica sino all'originaria scadenza del Consigliere sostituito e cioè sino all'Assemblea dei Soci che si terrà dopo la chiusura dell'esercizio sociale 2018; allo stesso spetteranno *pro rata temporis* i compensi determinati dall'Assemblea del 2 aprile 2016.

13 novembre 2018

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA